



**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER GLI
AFFIDAMENTI DI SERVIZI, DI SOMMINISTRAZIONI
DI BENI, DI VENDITA CON POSA IN OPERA DI
ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A. NON IN
SUBAPPALTO (A3 – A4)**

Rev. 03/09/2019

INDICE DEGLI ARTICOLI:

1. PREMESSA	4
2. DEFINIZIONI.....	4
3. APPLICAZIONE SELETTIVA	4
4. FONTI DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE	5
5. AFFIDAMENTO ANTICIPATO.....	5
6. VARIAZIONI.....	5
7. QUALITÀ E GARANZIA DELLA MERCE – SB/FP	6
8. FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI O PERICOLOSI - SB	7
9. GARANZIA PER EVIZIONE – SB/FP	7
10. PENALI7	
11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	7
12. CESSIONE DEI CREDITI.....	8
13. SUBAFFIDAMENTO.....	8
14. PAGAMENTI.....	9
15. RITENUTE A GARANZIA. FIDEJUSSIONE.....	10
16. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI	11
17. REGOLARITÀ RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA.....	12
18. REVISIONE DEL PREZZO.....	12
19. COMPENSAZIONI FINANZIARIE	12
20. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI E/O AZIONE DI RIVALSA.....	13
21. DIRITTO DI RECESSO	13
22. RISOLUZIONE CONTRATTUALE – DIFFIDA AD ADEMPIERE	14
23. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	14



24. SALUTE E SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI E RISPETTO DELL'AMBIENTE – S / FP16	
25. FORO COMPETENTE.....	16
26. PRINCIPI ETICI	16
27. TUTELA DELLA PRIVACY	17
28. ULTERIORI OBBLIGHI	17
29. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE	17
30. COMUNICAZIONI E DOMICILIO	17





1. PREMESSA

Le presenti Condizioni generali di contratto disciplinano l'affidamento di servizi – esclusi quelli ricompresi nell'oggetto della concessione stipulata tra Alia Servizi Ambientali S.p.A. e ATO Toscana Centro - , i contratti di somministrazione di beni, i contratti di vendita con posa in opera, conclusi tra Alia Servizi Ambientali S.p.A. e un operatore economico, a titolo oneroso che NON costituiscono contratto di subappalto soggetto ad autorizzazione da parte di ATO Toscana Centro.

2. DEFINIZIONI

Nelle presenti Condizioni generali di contratto, alle espressioni di seguito elencate vengono attribuiti i seguenti significati:

- Committente e/o Alia Servizi Ambientali S.p.A.: “Alia Servizi Ambientali S.p.A.”, con sede in Firenze, Via Baccio da Montelupo n. 52, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Firenze n. 04855090488.
- Operatore economico: un'impresa o altro soggetto che esercita un'attività economica sul mercato.
- Affidatario: è l'operatore economico con il quale Alia Servizi Ambientali ha concluso il contratto.
- Documento contrattuale: ogni documento o atto avente natura negoziale (ordinativo, contratto, capitolato e relativi allegati), che disciplina lo specifico affidamento.
- Condizioni generali di contratto: il presente documento che regola, in via generale, i contratti conclusi da Alia Servizi Ambientali S.p.A.
- Contratto: ogni tipologia di contratto, avente ad oggetto un dare o un *facere* funzionale alla realizzazione di un risultato e/o di un vantaggio e dietro pagamento di un corrispettivo, stipulati in forma scritta, tra Alia Servizi Ambientali S.p.A e l'Affidatario (di seguito anche: Parti).

3. APPLICAZIONE SELETTIVA

Le presenti condizioni generali si applicano ai contratti conclusi da Alia Servizi Ambientali, salvo diversa indicazione contenuta nei documenti negoziali.

Se il titolo o un comma di un articolo delle presenti condizioni generali è seguito da una o più sigle, lo stesso si applica soltanto ai contratti indicati, sulla base della seguente corrispondenza:

- S: contratti di servizi (con le limitazione di cui in premessa)



- SB: contratti di somministrazione di beni
- FP: contratti di vendita di beni con posa in opera

4. FONTI DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE

Le clausole contrattuali si interpretano in maniera più favorevole per Alia Servizi Ambientali S.p.A.

In caso di conflitto tra una disposizione delle presenti condizioni generali ed una disposizione contenuta in un documento contrattuale, prevarrà la seconda.

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle presenti condizioni generali o dai documenti contrattuali, troveranno applicazione le disposizioni del codice civile, nonché eventuali leggi speciali, applicabili al tipo di contratto sottoscritto.

5. AFFIDAMENTO ANTICIPATO

L'inizio delle prestazioni potrà avvenire, su richiesta specifica di Alia Servizi Ambientali S.p.A., giustificata da particolari esigenze di celerità, anticipatamente alla stipula del contratto.

In tali circostanze l'Affidatario avrà diritto unicamente al pagamento del corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese e non potrà vantare alcun diritto o aspettativa rispetto al contratto, fino a quando quest'ultimo non sia stato effettivamente perfezionato e sottoscritto.

In caso di affidamento anticipato saranno immediatamente applicabili le disposizioni di cui alle presenti Condizioni generali di contratto, nonché tutte le prescrizioni contenute negli atti precontrattuali (quali, capitolato; specifica tecnica;), nella normativa di riferimento, ove pertinente, nonché le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Le eventuali inadempienze riscontrate nel periodo di affidamento anticipato del contratto saranno disciplinate in conformità alle presenti Condizioni generali nonché negli atti precontrattuali, fatto salvo il risarcimento del maggior danno di Alia.

Nel caso in cui non si addivenga alla stipulazione del contratto per cause non imputabili alla Committente, l'Affidatario avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni contrattuali effettivamente eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, salva ogni azione per eventuali danni che dovessero derivare ad Alia Servizi Ambientali S.p.A. per la mancata stipula del contratto.

6. VARIAZIONI

L'Affidatario non potrà introdurre variazioni alle prestazioni espressamente previste e disciplinate dal contratto.

L'Affidatario sarà, invece, tenuto ad eseguire tutte le variazioni, richieste per iscritto da Alia



Servizi Ambientali S.p.A., rese necessarie da esigenze di natura tecnica ovvero da normative sopravvenute, anche se non prevedibili al momento della sottoscrizione del contratto: tali variazioni, che possono essere sia in diminuzione o in aumento, purché il loro ammontare non superi il sesto del valore complessivo del contratto in aderenza a quanto previsto dall'art. 1661 c.c., determineranno un adeguamento del compenso pattuito con l'Affidatario, parametrato all'entità della variazione richiesta, salvo diversa pattuizione tra le parti.

Si precisa che, in caso di stipula di contratto normativo, il limite predetto (c.d. sesto d'obbligo) deve essere rapportato al valore complessivo del contratto normativo, a prescindere – dunque – dall'importo di ogni singolo contratto esecutivo da esso discendente, fermo restando l'adeguamento del compenso pattuito.

Resta inteso che, nel caso in cui la variazione comporti una modifica dell'oggetto contrattuale, la Committente valuterà le modalità operative ritenute più opportune al fine di rendere agevole la sua realizzazione da parte di quest'ultimo.

7. QUALITÀ E GARANZIA DELLA MERCE – SB/FP

L'Affidatario dovrà fornire materiali e prodotti di elevato profilo qualitativo, le cui tecniche di produzione e costruzione siano rispondenti a criteri di massima funzionalità, robustezza e perfettamente corrispondenti alle attività cui sono destinati.

I materiali forniti dovranno altresì essere indenni da vizi e/o imperfezioni e/o difetti di costruzione, ed in tutto idonei all'uso al quale sono stati destinati.

In deroga a quanto previsto dall'art. 1495 c.c., il termine per la denuncia dei vizi è di 30 giorni, decorrenti dalla data della scoperta.

L'Affidatario si obbliga ad effettuare, a propria cura e spese, tutte le sostituzioni richieste da Alia Servizi Ambientali S.p.A. inerenti il materiale fornito, se non rispondente agli standard di cui al comma 1 e, comunque, alle specifiche prescrizioni contenute nel capitolato, nella specifica tecnica ovvero in qualsiasi documento contrattuale predisposto dalla Committente e sottoscritto dall'Affidatario per accettazione. Se l'Affidatario non provveda a sostituire il materiale non conforme entro il termine di 10 gg. dalla richiesta, Alia Servizi Ambientali S.p.A. avrà diritto di ricorrere all'esecuzione in danno, avvalendosi di altre imprese, ed imputando i relativi costi sostenuti, inerenti la sostituzione del materiale difettoso (incluse le spese di trasporto), all'Affidatario. Resta inteso che, in tale ipotesi, resta salva la facoltà di Alia Servizi Ambientali S.p.A. di attivare gli ulteriori strumenti a sua tutela.

L'Affidatario garantisce il buon funzionamento e la conformità al capitolato/specifica tecnica dei materiali forniti per il periodo minimo previsto dalla normativa vigente,



decorrenti dalla data di consegna (c.d. garanzia legale). Resta naturalmente salva la possibilità per l’Affidatario di proporre condizioni migliorative, che saranno condivise e valutate, di concerto con la Committente, in fase di negoziazione.

8. FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI O PERICOLOSI - SB

Quando il contratto preveda la consegna di prodotti chimici o pericolosi, l’Affidatario è obbligato a corredare il prodotto fornito di apposita scheda tecnica (che descriva le caratteristiche e le modalità di impiego del prodotto) e scheda di sicurezza (che illustra tutti i pericoli per la salute dell’uomo dell’ambiente connessi all’utilizzo del prodotto, nonché gli interventi da seguire per la corretta manipolazione ed impiego dello stesso), il cui contenuto sia idoneo a consentire ad Alia Servizi Ambientali S.p.A. di adempiere agli obblighi formativi, nei confronti dei propri dipendenti/utilizzatori del prodotto, su di essa gravanti ai sensi del D.lgs. 81/2008. In caso di inadempimento di tali obbligazioni, Alia Servizi Ambientali S.p.A. potrà sospendere i pagamenti ed attivare gli ulteriori rimedi a tutela.

9. GARANZIA PER EVIZIONE – SB/FP

L’Affidatario garantisce da evizione i beni oggetto della fornitura assumendosi l’onere di garantire ad Alia Servizi Ambientali S.p.A. il sicuro ed indisturbato godimento dei beni forniti e di mantenere questa indenne di fronte ad azioni o pretese di terzi.

10. PENALI

Le penali, di qualsiasi natura, verranno comminate mediante nota di addebito, previa contestazione scritta da parte della Committente. Decorso 5 giorni dal ricevimento della contestazione, senza che l’impresa abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dalla Committente, le penali si intendono accettate.

Alia Servizi Ambientali S.p.A. si riserva la facoltà di compensare la penale applicata con i crediti maturati dall’Affidatario in esecuzione del contratto, così come espressamente previsto dal successivo art. 19 delle Condizioni generali di contratto.

Sono fatti salvi il risarcimento del maggior danno subito da Alia Servizi Ambientali S.p.A. e le altre forme di tutela previste dalla legge.

11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ espressamente vietata la cessione, in tutto od in parte, del contratto da parte dell’Affidatario: in caso di inadempimento anche parziale a tale divieto, il contratto di



cessione è da considerarsi nullo.

Alia Servizi Ambientali S.p.A. si riserva la facoltà di cedere, totalmente o parzialmente, il contratto, qualora ciò si renda necessario al fine di garantire particolari esigenze di riorganizzazione delle attività che costituiscono oggetto del contratto sottoscritto con l’Affidatario o comunque connesse con il servizio pubblico gestito dalla Committente.

In tale ipotesi, Alia Servizi Ambientali S.p.A. comunicherà tempestivamente all’Affidatario – e comunque in un tempo congruo al fine di consentire a quest’ultimo l’espletamento di tutti gli adempimenti necessari - il nominativo del cessionario.

12. CESSIONE DEI CREDITI

La cessione del credito sarà opponibile a Alia Servizi Ambientali S.p.A. soltanto a seguito di una rituale e corretta notificazione dell’atto di cessione.

La cessione dovrà essere notificata (alternativamente) mediante PEC, raccomandata A.R. o ufficiale giudiziario. La notifica dovrà indicare con precisione (o allegare) l’atto di cessione, il suo oggetto, il numero di repertorio attribuito da Alia Servizi Ambientali S.p.A. al contratto da cui sorge il credito ceduto (identificato dal numero di contratto SAP), le fatture emesse dall’Affidatario ed oggetto di cessione, la data di efficacia. In caso di cessione di crediti futuri, andrà altresì specificato se la data di validità della cessione debba farsi coincidere con la data di scadenza del contratto cui la cessione si riferisce. Resta inteso che, in caso di stipula di contratto normativo, l’eventuale cessione di crediti futuri andrà riferita al singolo contratto esecutivo.

La notifica dovrà essere sottoscritta (ovvero allegare atti sottoscritti) sia dal cedente, sia dal cessionario e dovrà riportare i riferimenti (numero telefono, fax, indirizzo e - mail) utili ad individuare senza equivoci il destinatario dei pagamenti.

Notifiche di cessione non conformi alle previsioni del presente articolo danno diritto ad Alia Servizi Ambientali S.p.A. di considerare inopponibile la cessione del credito.

La cessione sarà considerata nulla (e comunque inopponibile ad Alia Servizi Ambientali S.p.A.) prive della clausola di tracciabilità dei pagamenti di cui all’art. 3 della legge 10 agosto 2010, n. 136. La notifica della cessione deve indicare il CIG fornito da Alia Servizi Ambientali (coincidente con il CIG della gara indetta dall’Autorità d’ambito – ATO Toscana Centro), il numero di contratto SAP fornito da Alia Servizi Ambientali cui la cessione si riferisce ed il codice IBAN del conto dedicato (per gli effetti dell’art. 3 cit.) sul quale saranno effettuati i pagamenti.

13. SUBAFFIDAMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1656 c.c. il subaffidamento è ammesso, previa esplicita autorizzazione scritta di Alia Servizi Ambientali, rilasciata a seguito della produzione – da



parte dell’Affidatario – della documentazione prevista dalla Committente.

Il subaffidamento potrà essere vietato soltanto qualora ricorrano esigenze particolari, strettamente connesse con l’attività oggetto dell’affidamento: tale divieto, laddove presente, sarà espressamente previsto nel contratto o in altro documento negoziale.

14. PAGAMENTI

Il credito dell’Affidatario per le prestazioni eseguite diventa esigibile solo dopo che abbia avuto esito positivo la periodica verifica di conformità delle prestazioni contrattuali, svolta dal Referente per Alia Servizi Ambientali nominato per l’esecuzione dello specifico contratto. Nei contratti di somministrazione di beni/fornitura con posa in opera la fattura potrà essere emessa solamente a seguito della consegna della merce come rilevabile dal documento di trasporto consegnato alla Committente. Nei contratti continuativi, la fatturazione non potrà avere cadenza inferiore al mese.

In relazione alla qualità di concessionario di Alia Servizi Ambientali (e alla correlata esigenza di non alterare l’equilibrio economico finanziario della concessione del servizio), in deroga agli artt. 4 e 5, d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 le fatture saranno pagate a 60 giorni dalla data di ricevimento; in caso di ritardo, matureranno a favore dell’Affidatario interessi moratori nella misura del tasso legale.

Le fatture dovranno contenere il CIG se indicato da Alia Servizi Ambientali (coincidente con il CIG della gara indetta dall’Autorità d’ambito – ATO Toscana Centro), il numero di contratto SAP fornito da Alia, e dovranno essere emesse in formato elettronico, nel rispetto della Legge 27 dicembre 2017 n. 205; in ogni fattura è necessario indicare il Codice Univoco ufficio A4707H7.

L’instestazione e l’indirizzo delle fatture devono essere quelli precisati nel Contratto, nell’ordine o nella convenzione e non possono riferirsi a contratti diversi.

I pagamenti verranno effettuati nei termini precisati ed avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste dalle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno di ricevimento della documentazione richiesta, se corretta.

Alia Servizi Ambientali S.p.A. rientra nel campo di applicazione del c.d. *Split Payment* ai sensi del D.L. 50/2017, pertanto procederà al pagamento delle fatture versando direttamente all’Erario l’Iva addebitata dall’Affidatario e corrispondendo a quest’ultimo solo l’importo coincidente all’imponibile secondo le modalità ed i termini fissati con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Lo *Split Payment* non si applica ai fornitori che emettono fatture in *Reverse Charge*.

In tutti i casi il Committente sarà tenuto a corrispondere all’Affidatario esclusivamente i



pagamenti dovuti per le prestazioni effettivamente eseguite ed accettate.

Si precisa che Alia Servizi Ambientali S.p.A., prima di procedere con il pagamento nei confronti dell'Affidatario, provvederà a verificare la regolarità contributiva di quest'ultimo per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali INPS, INAIL e Cassa Edile, verificati sulla base delle rispettive normative di riferimento, secondo le modalità indicate nel successivo art. 17 delle presenti Condizioni generali di contratto. Nel caso in cui la verifica predetta evidenzi la presenza di situazioni di irregolarità retributiva o contributiva a carico dell'Affidatario, Alia Servizi Ambientali avrà diritto di sospendere tutti i pagamenti in corso in favore di quest'ultimo, al fine di porre in essere gli adempimenti legislativamente imposti.

Alia Servizi Ambientali S.p.A. è tenuta, inoltre, all'obbligo di verifica previsto dall'art. 48 – bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: pertanto, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila/00), dovrà sempre verificare se il beneficiario (Affidatario) sia in regola con i pagamenti nei confronti dell'Agenzia Entrate e Riscossione. Nel caso in cui la verifica predetta evidenzi la presenza di situazioni di inadempienza a carico dell'Affidatario, Alia avrà diritto di sospendere tutti i pagamenti in corso in favore di quest'ultimo, al fine di porre in essere gli adempimenti legislativamente imposti.

Infine, qualora l'Affidatario si sia avvalso dell'istituto del subaffidamento (cfr. art. 13 sopra citato) e non sia previsto un pagamento diretto del subaffidatario da parte di Alia Servizi Ambientali S.p.A., quest'ultima dovrà altresì verificare che la fattura da cui origina il pagamento sia corredata da apposita dichiarazione, con la quale il subaffidatario attesta la regolarità dei pagamenti nei suoi confronti da parte dell'Affidatario. Nel caso in cui l'Affidatario non presenti la dichiarazione del subaffidatario unitamente alle fatture, Alia avrà diritto di sospendere tutti i pagamenti in corso in favore di quest'ultimo, in attesa che la documentazione richiesta venga presentata.

15. RITENUTE A GARANZIA. FIDEJUSSIONE.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni potrà essere operata una ritenuta dello 0.5%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la conclusione della verifica da parte di Alia Servizi Ambientali S.p.A. della conformità della fornitura o del servizio progressivamente svolto. La verifica di conformità sarà svolta da Alia Servizi Ambientali S.p.A. entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla conclusione del contratto, salve diverse condizioni che saranno specificate in sede di richiesta di preventivo.

Si precisa che, in caso di stipula di contratto normativo, il limite percentuale delle trattenute



a garanzia andrà parametrato al valore del singolo contratto esecutivo.

Alia Servizi Ambientali S.p.A. si riserva di chiedere all'Operatore Economico attivazioni di fidejussioni a garanzia della corretta esecuzione del contratto, che saranno specificate nei documenti precontrattuali già in fase di richiesta di preventivo.

Si specifica che, in presenza di contratto normativo, la fidejussione potrà essere richiesta a garanzia della corretta esecuzione di ogni singolo contratto esecutivo.

16. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario, con la sottoscrizione del contratto assume a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"* e successive modifiche

L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di appartenenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Committente e dagli altri soggetti di cui all'art. 3 comma 1 della legge in argomento, tra cui gli affidatari e i subcontraenti della filiera delle imprese, il codice identificativo gara (C.I.G.), fornito da Alia Servizi Ambientali S.p.A. (e coincidente con il CIG della gara indetta dall'Autorità d'ambito ATO Toscana Centro)

Il conto corrente (bancario o postale) sul quale saranno effettuati i pagamenti dovrà essere, ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. L'Affidatario è tenuto a comunicare a Alia Servizi Ambientali S.p.A.: gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone destinate ad operare sul medesimo. La presente disposizione si applica nei confronti di tutti i soggetti destinatari dei pagamenti relativi all'affidamento. Per maggiori informazioni si rinvia al *link* "L. 136/2010" reperibile sul sito www.aliaserviziambientali.it in apposita sezione. La modifica dell'eventuale conto dedicato dovrà essere comunicata a mezzo PEC almeno 10 giorni prima della scadenza di ciascuna fattura. Tale conto rimarrà invariato fino a nuova comunicazione da effettuarsi sempre a mezzo PEC.

Qualora dovessero essere effettuati dall'Affidatario uno o più pagamenti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 13/08/10 n. 136 e s. m. i., con modalità diverse da quelle ammesse, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 codice civile. In quest'ultimo caso nessun indennizzo, corrispettivo o risarcimento sarà riconosciuto all'Affidatario.



17. REGOLARITÀ RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA

L’Affidatario è tenuto ad assolvere regolarmente, per tutta la durata del contratto, agli obblighi retributivi e contributivi riferiti al personale impiegato nelle attività oggetto del contratto.

Al fine di comprovare la regolarità nel versamento dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti, Alia Servizi Ambientali S.p.A. provvederà, prima di procedere con il pagamento nei confronti dell’Affidatario ovvero in fase di contrattualizzazione, a verificare il rispetto degli obblighi di Legge tramite il servizio telematico messo a disposizione dall’INPS.

La verifica del corretto adempimento di quanto disposto dal presente articolo costituisce condizione per lo svincolo delle garanzie di cui al precedente art. 15.

Qualora sia accertata una irregolarità retributiva o contributiva, Alia Servizi Ambientali S.p.A. avrà il diritto di sospendere tutti i procedimenti di pagamento in corso in favore dell’Affidatario, come specificato al precedente art. 14 delle presenti Condizioni, nonché di richiedere all’Affidatario medesimo tutta la documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria.

Lo svincolo delle eventuali garanzie di cui al precedente articolo 15 è subordinato al positivo esito delle verifiche di cui al presente articolo.

18. REVISIONE DEL PREZZO

Nei contratti di durata superiore all’anno, il corrispettivo contrattuale, rimarrà fisso ed invariato per un anno, decorrente, non dalla data di sottoscrizione del contratto, ma dalla data di effettivo inizio dell’attività da parte dell’Affidatario.

Salvo meccanismi di rivalutazione già definiti *ex ante* nei documenti precontrattuali, trascorso il primo anno si applica quanto previsto dall’art. 1664 del c.c.. Si specifica che l’eventuale aggiornamento sarà riconosciuto dalla data di effettiva presentazione della domanda da parte dell’Affidatario.

In caso di stipula di contratto normativo, il limite annuale previsto nei commi precedenti decorre – alternativamente – dalla data di stipula del contratto normativo ovvero dalla data del verbale di avvio sotto riserva, a seconda di quale dei due eventi si verifichi per primo.

19. COMPENSAZIONI FINANZIARIE

Alia Servizi Ambientali S.p.A. potrà compensare con i crediti dell’Affidatario propri crediti



vantati verso quest'ultimo a qualsiasi titolo, anche non discendenti dal contratto. A mero titolo esemplificativo, possono costituire oggetto di compensazione gli importi delle penali eventualmente comminate all'Affidatario; le somme derivanti da eventuali danni causati, sia a terzi, sia alla Committente, dall'Affidatario nel corso dell'esecuzione contrattuale.

20. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI E/O AZIONE DI RIVALSA

Alia Servizi Ambientali S.p.A. avrà diritto a ritardare o sospendere i pagamenti qualora l'Affidatario si renda inadempiente agli obblighi di legge, nonché a quelli previsti nelle presenti condizioni generali oppure in un documento contrattuale.

Le tempistiche del ritardo e/o della sospensione saranno strettamente connesse con la causa che li ha generati e, dunque, proporzionate alla gravità di essa.

L'Affidatario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo o sospensione del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi e/o contrattuali, necessari a rendere esecutivo il pagamento medesimo.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti, in seguito ad esito negativo dei controlli (DURC – verifica ex art. 48/bis – mancata presentazione della dichiarazione del subaffidatario: cfr. art. 14), l'Affidatario non potrà opporre eccezioni alla Committente, né avrà titolo di risarcimento di danno, né ad alcuna altra pretesa.

21. DIRITTO DI RECESSO

E' facoltà di Alia Servizi Ambientali S.p.A. recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento dalla sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi per iscritto all'Affidatario. In caso di recesso l'Affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni contrattuali eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite.

Salvo che non sia diversamente disciplinato nei documenti contrattuali, all'Affidatario verrà pure riconosciuto un indennizzo pari ad un decimo (1/10) del residuo contrattuale, a titolo di corrispettivo per il mancato guadagno, ove il valore residuo contrattuale sarà computato al netto in diminuzione del cosiddetto sesto d'obbligo di cui all'art. 6 delle presenti Condizioni.

L'Affidatario rinuncia espressamente a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore o indennizzo e/o rimborso spese.

Il recesso dell'Affidatario non è consentito.

Salva diversa pattuizione espressamente prevista nei documenti contrattuali, in presenza



di contratto normativo, il recesso di Alia Servizi Ambientali S.p.A. è da intendersi riferito al singolo contratto esecutivo.

22. RISOLUZIONE CONTRATTUALE – DIFFIDA AD ADEMPIERE

In caso di inadempimento dell’Affidatario, Alia Servizi Ambientali S.p.A. contesterà, la violazione, con invito ad eliminare l’inadempimento entro un congruo termine perentorio..

Decorso tale termine, senza l’eliminazione dell’inadempimento, il rapporto con Alia Servizi Ambientali S.p.A. potrà essere risolto in pieno diritto.

L’Affidatario e Alia Servizi Ambientali S.p.A. convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 c.c., il rifiuto di eliminare le violazioni contestate secondo le suddette modalità.

In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, saranno sospesi tutti i procedimenti di pagamento in corso, anche se relativi a prestazioni già eseguite, ed Alia Servizi Ambientali S.p.A. avrà diritto al rimborso dei maggiori costi, derivanti dall’affidamento a terzi del servizio/fornitura, ovvero dei costi sopportati per provvedere in proprio allo stesso.

E’ fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile. L’esecuzione in danno non esime l’Affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Salva diversa pattuizione espressamente prevista nei documenti contrattuali, in presenza di contratto normativo, la risoluzione è da intendersi riferita singolo contratto esecutivo.

23. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., anche parzialmente, nelle seguenti ipotesi:

1. sia revocato o sospeso, anche in parte, per qualsiasi motivo, l’affidamento in concessione ad Alia del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati nell’ambito territoriale Toscana centro;
2. qualora l’Affidatario effettui una o più delle transazioni indicate nell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato;
3. cessione del contratto a terzi o utilizzo di subaffidamento non autorizzato;



4. qualora il totale cumulato delle penali applicate all’Affidatario superi il 10% dell’ammontare netto del contratto, che – in caso di contratto normativo – andranno quantificate con riferimento al valore del singolo contratto esecutivo;
5. accertate violazioni gravi relative alla sicurezza ed igiene sul lavoro e sicurezza stradale;
6. accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell’Affidatario;
7. frode o negligenza grave nella condotta dell’esecuzione del contratto;
8. venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del contratto, della copertura assicurativa prevista dai documenti contrattuali;
9. comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico dell’Affidatario dal modello di gestione;
10. venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del contratto, dei requisiti richiesti per la stipula dello stesso;
11. revoca delle autorizzazioni amministrative / abilitazioni previste per l’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto.
12. accertata inadempienza in materia retributiva, contributiva e fiscale

Qualora si verifichi la risoluzione di diritto, anche parziale, del contratto, nessun indennizzo, corrispettivo o risarcimento sarà dovuto all’Affidatario. E’ fatto salvo il diritto di Alia Servizi Ambientali S.p.A. al risarcimento del maggior danno, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.

La decisione di Alia Servizi Ambientali S.p.A. di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell’inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

Nei contratti di somministrazione di beni, qualora al momento della risoluzione del Contratto siano state eseguite consegne parziali, a suo insindacabile giudizio, Alia Servizi Ambientali S.p.A. ha la facoltà di trattenere i materiali ritenuti utilizzabili alle condizioni di Contratto, mentre tutti gli altri materiali dovranno essere ritirati a cura e spese dell’Affidataria tenendo il Committente completamente esente da qualsiasi onere.

Nelle ipotesi sopra indicate, la Committente comunicherà all’Affidatario, con dichiarazione inviata in forma di lettera raccomandata o pec, di avvalersi della clausola risolutiva: in tal caso, il contratto sarà risolto di diritto e con effetto immediato, decorrente dalla data di



invio della dichiarazione della Committente suddetta.

Rimangono comunque salve le previsioni particolari e di dettaglio stabilite nel Contratto. Salvo quanto previsto al punto 4, ogni clausola contenuta nel suddetto articolo è da intendersi riferita al contratto normativo nella sua interezza.

24. SALUTE E SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI E RISPETTO DELL'AMBIENTE – S / FP

Alia Servizi Ambientali S.p.A. ha implementato un sistema di gestione integrato conforme alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI OHSAS 18001 ed adotta una Politica Aziendale per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza sul lavoro, disponibile sul sito www.aliaserviziambientali.it. È essenziale che i fornitori di Alia Servizi Ambientali S.p.A. condividano con l'azienda i principi ed i traguardi che si è data, per cui si invita a prenderne visione. Eventuali ulteriori chiarimenti, suggerimenti, riscontri possono essere inviati all'indirizzo e-mail info@aliaserviziambientali.it.

25. FORO COMPETENTE

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

26. PRINCIPI ETICI

In ottemperanza al D. Lgs. 231/2001, Alia Servizi Ambientali S.p.A. opera adottando il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche MOG) ed il Codice Etico quale strumento di deontologia aziendale. I principi ivi contenuti si applicano a tutti i soggetti pubblici e privati che intrattengono rapporti sia stabili che temporanei con Alia Servizi Ambientali S.p.A. Questi soggetti devono svolgere la propria attività secondo la completa osservanza di tali principi pena la compromissione del rapporto di fiducia instauratosi tra gli stessi e Alia Servizi Ambientali S.p.A. L'osservanza dei principi contenuti nel MOG è infatti condizione fondamentale per poter iniziare o proseguire rapporti di collaborazione con la Società.

Il verificarsi di comportamenti difforni potrà costituire inadempimento degli obblighi scaturenti dal/i rapporto/i attualmente in essere e, in ipotesi di maggiore gravità, potrà determinare la risoluzione dello/gli stesso/i, nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalle Società.

Per maggiori informazioni si rinvia ai *link* reperibili sul sito www.aliaserviziambientali.it in apposita sezione.

Eventuali segnalazioni all'Organismo di Vigilanza possono essere indirizzate a odv231@aliaserviziambientali.it o alla sede legale di Alia Servizi Ambientali S.p.A.



27. TUTELA DELLA PRIVACY

Nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le parti si impegnano a rispettare i regolamenti in vigore applicabili al trattamento e, in particolare, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 applicabile dal 25 maggio 2018 (c.d. GDPR), nonché la normativa nazionale di riferimento, ove applicabile.

In fase di contrattualizzazione, verrà fornita all'Affidatario adeguata informativa in materia, con clausole diversificate a seconda dell'attività oggetto di affidamento.

Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, all'atto di sottoscrizione del contratto, gli estremi del *Data Protection Officer* o del *Referente Privacy* aziendale se designati. Per Alia Servizi Ambientali Spa si comunica che l'indirizzo e-mail del DPO è: dpo@aliaserviziambientali.it.

I dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

La durata del trattamento dei dati personali è strettamente connessa all'oggetto contrattuale.

28. ULTERIORI OBBLIGHI

L'Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, regolamentari nonché alle norme e alle prescrizioni delle competenti autorità, ed alle eventuali norme tecniche, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in tema di accettazione delle opere e dei materiali, di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro, tutela ambientale, norme fiscali e, in generale, qualsiasi norma concernente il Contratto e la sua corretta esecuzione.

Alia si riserva di richiedere in qualsiasi momento ogni informazione e/o documentazione utile a comprovare quanto precede.

29. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

Salvo diversa previsione contrattuale, sono a carico dell'Affidatario le eventuali spese di bollo, registro, e tutte le imposte o tasse.

30. COMUNICAZIONI E DOMICILIO

Ai fini delle comunicazioni inerenti il contratto, il domicilio legale delle parti, salva diversa dichiarazione prevista espressamente nel contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente fissato per Alia Servizi Ambientali S.p.A. e per l'Affidatario presso le rispettive sedi legali.



L’Affidatario è obbligato a comunicare ogni variazione del proprio domicilio, così come il cambio di ragione sociale o la trasformazione della società. Non saranno quindi opponibili a Alia Servizi Ambientali S.p.A. eventuali variazioni ai predetti dati che non siano comunicati per iscritto al domicilio di Alia Servizi Ambientali S.p.A.

Le comunicazioni di Alia Servizi Ambientali S.p.A. si intendono ricevute e conosciute dall’Affidatario alla data di ricezione del documento al domicilio. Qualora l’Affidatario non sia reperibile all’indirizzo da essa fornito, le comunicazioni si intenderanno come avvenute con il deposito per 15 giorni presso il protocollo aziendale di Alia Servizi Ambientali S.p.A.